

Roma, 5 novembre 2010



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

All' *Associazione Nazionale Comuni Italiani*
Via dei Prefetti 46
00186 Roma

Prot. 25/I/0018618

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – congedo di maternità – adozioni internazionali – fruizione del congedo ai sensi dell'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001 in caso di interruzione della procedura adottiva.

L'ANCI – Associazione Nazionale Comuni d'Italia – ha formulato istanza di interpello al fine di conoscere l'orientamento di questa Direzione generale in merito alla fruizione del congedo di maternità richiesto, nell'ipotesi di adozione internazionale, per svolgere all'estero gli adempimenti correlati alle procedure adottive. In particolare si chiede di sapere se *“nel caso di interruzione della procedura adottiva, con conseguente rientro del lavoratore e senza il verificarsi dell'ingresso del minore in Italia, il relativo periodo di assenza fruito dal dipendente per adempimenti correlati alla procedura adottiva possa comunque essere considerato come congedo di maternità”*

A tal proposito, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si espone quanto segue.

L'art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001, come modificato dall'art. 2, comma 452, L. n. 244/2007, dispone che in caso di adozione internazionale, il congedo di maternità, per un periodo massimo di cinque mesi, può essere fruito dalla lavoratrice anche durante il periodo di permanenza all'estero necessario per l'incontro con il minore e per gli adempimenti connessi alla procedura di adozione antecedentemente all'ingresso dello stesso in Italia.

Il successivo comma 5, prevede che la durata del periodo di permanenza della lavoratrice all'estero venga certificato dall'ente autorizzato alla gestione della procedura di adozione; tale certificazione, precisa l'INPS con circ. n. 16/2008, deve essere allegata dalla lavoratrice alla domanda di indennità.

Dall'esame delle disposizioni citate emerge come non venga presa espressamente in considerazione l'ipotesi relativa all'eventuale interruzione della procedura di adozione

internazionale in relazione al godimento del periodo di congedo durante la permanenza all'estero antecedentemente all'adozione.

A tal proposito occorre prestare attenzione all'interesse tutelato dalle disposizioni in esame, che consiste nel permettere agli aspiranti genitori adottivi ed al minore da adottare di instaurare un rapporto relazionale ed affettivo propedeutico all'adozione stessa, nell'interesse del bambino e del suo sviluppo psicofisico, in una fase antecedente all'ingresso nel territorio italiano.

Viene, dunque, riconosciuta una particolare attenzione nei confronti dell'adozione di un bambino straniero, in quanto trattasi di una procedura più articolata rispetto all'adozione nazionale e di cui l'incontro all'estero rappresenta sicuramente la fase più delicata.

In merito va dunque osservato come l'eventuale esito negativo degli incontri – di cui l'ente autorizzato alla gestione della procedura di adozione informa la Commissione per le adozioni internazionali in Italia, relazionando sulle motivazioni per cui "l'abbinamento" effettuato non è stato rispondente agli interessi del minore – non sembra condizionare il riconoscimento del periodo trascorso all'estero come periodo di congedo di maternità.

La permanenza all'estero costituisce peraltro una fase necessaria della procedura di adozione internazionale che, se debitamente certificata, va riconosciuta quale periodo di congedo; una diversa soluzione inoltre, oltre che non giustificata da espresse disposizioni normative, sarebbe di ostacolo al ricorso alle procedure adottive in questione che, già di per sé, sono certamente impegnative, sotto diversi aspetti, per gli aspiranti genitori.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

FF